



## Corte di Assise di Firenze

### II sezione

Delibando sull'istanza avanzata dal difensore dell'imputato Tagliavia Francesco, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Viterbo e sottoposto al regime carcerario stabilito dall'articolo 41 bis dell'O.P., volta ad ottenere l'intervento di questa Corte affinché vengano sottratti al visto di controllo sulla corrispondenza del detto detenuto, disposto da questa A.G. su richiesta del direttore del predetto istituto, e per ultimo prorogato in data 9.2.2011, ai sensi dell'articolo 18 ter comma 1, lett. b, e comma 3 del medesimo ordinamento, tutti gli scritti redatti dal Tagliavia in quanto destinati ad approntare la linea difensiva nel procedimento penale pendente innanzi a questa Corte di Assise nel corso dei colloqui con i difensori, avvocati Cianferoni e Turrisi, e sostanzialmente ai medesimi destinati;

Raccolto il parere delle altre parti all'udienza del 17 febbraio u.s. e letta la nota della direzione della Casa Circondariale di Viterbo, sollecitata da questa Corte e pervenuta per fax in data 17.2.2011;

Premesso che, in ossequio al principio d'inviolabilità del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 della Carta), anche ai detenuti sottoposti al regime carcerario previsto dall'articolo 41 bis dell'O.P. non si applicano le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza in qualsiasi modo diretta ai difensori (ved. art. 18 ter, comma 2, O.P. in relazione all'art. 103, comma 5, c.p.p.), così come sancito anche dalla CEDU in attuazione dell'art. 8 della relativa Convenzione (cfr. **Sentenza 3 febbraio 2010 - Ricorso n. 24950/06 - Montani c. Italia**), per cui, ai sensi dell'art. 35 delle disp.att. c.p.p. la corrispondenza de qua può essere inoltrata

dalle Autorità carcerarie senza alcun controllo, con la sola annotazione sulla busta che la contiene della dicitura “*corrispondenza per ragioni di giustizia*”, la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce, oltre al nome, cognome e qualifica professionale del difensore, nonché il timbro o la firma sulla busta chiusa recante le suddette indicazioni apposti dall’autorità che ha in custodia l’imputato.

Ritenuto che anche gli scritti approntati dall’imputato detenuto in vista dei colloqui con il difensore e strumentali all’organizzazione della propria difesa, tanto più necessari se trattasi di processo per fatti gravi, complessi e assai risalenti come quello pendente a carico del Tagliavia, adottando un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata possono essere equiparati alla nozione di “corrispondenza” avendone ontologicamente la medesima natura e finalità e differenziandosene soltanto quanto al mezzo di trasmissione e consegna.

Considerato che una diversa interpretazione comporterebbe di fatto la conoscenza da parte del personale di custodia e dalla stessa A.G precedente del contenuto del colloquio tra il detenuto e il proprio difensore al di là del vincolo di riservatezza ribadito anche dall’articolo 41 bis, comma 2, dell’O.P..

Atteso che l’impostazione che qui si sostiene appare fatta propria, su suggerimento del sottoscritto presidente, anche dalla Direzione della Casa Circondariale di Viterbo con la nota sopra richiamata.

P.Q.M.

A modifica parziale del succitato provvedimento datato 9.2.2011, si dispone che il detenuto Tagliavia Francesco possa racchiudere di volta in volta gli scritti da utilizzare nel corso dei colloqui con i propri difensori, avvocati Cianferoni e Turrisi o altri da questi delegati, e comunque ai medesimi destinati, in una busta chiusa da consegnare prima di ogni colloquio al personale di custodia con le prescrizioni e le modalità di cui all’art. 35 delle disp.di att. del c.p.p.

Le autorità carcerarie potranno adeguatamente sigillare la busta in questione prima di immettere il detenuto a colloquio onde assicurarne la intangibilità e verificare con successivi controlli sulla persona che essa, ed essa soltanto, sia stata consegnata al difensore nel corso del colloquio medesimo.

Datane lettura in udienza, manda la cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto alla direzione della casa circondariale di Viterbo.

Firenze, 23 febbraio 2011

Il Presidente della Corte di Assise

Nicola Pisano

